

Verbale N. 33/2018

OGGETTO: approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe 2019 per la determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) e agevolazioni anno 2019 categoria 24 utenze non domestiche.

Il sottoscritto dott. Amedeo Bordignon, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominato per il triennio 2017/2019, con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/12/2016;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2014 è stato approvato il Regolamento comunale TARI, come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 06/03/2018, nel quale sono contenuti, tra l'altro, i criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le classificazioni delle utenze, le riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la forma di riscossione del prelievo;
- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa;
- ai sensi dell'art. 13, c.15, del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, convertito nella L. n. 2014/2011, e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018, è stato disposto il differimento dal 31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- è stata redatta, da parte del Soggetto Gestore, la proposta delle aliquote tariffarie per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario, pervenuto con nota prot. n. 11485 del 13/12/2018, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- è stata confermata l'agevolazione per l'anno 2019 consistente nella riduzione del 100% della quota produzione/variabile, per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 "bar, caffè, pasticceria" che non ospitano nei propri locali o aree macchinette "slot machines" al fine di contrastare il grave fenomeno della ludopatia, dando atto che la spesa, stabilita nel limite massimo di € 3.000,00, per la suddetta agevolazione sarà iscritta nel bilancio comunale e che la relativa copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;
- considerato altresì che, i costi totali per la TARI risultanti da Piano Economico Finanziario 2019 ammontano ad € 545.466,53 e che il costo standard complessivo per il Comune ammonta ad € 492.802,39, come da prospetto di calcolo (allegato sub 2 alla presente), con una differenza di € 52.664,14, ma che il Comune all'interno del PEF ha inserito servizi aggiuntivi e complementari per € 77.160,49 e pertanto equiparando il costo del PEF epurato dal costo dei servizi aggiuntivi e complementari si riduce ad € 468.306,04 che risulta inferiore ai costi complessivi standard di € 24.496,35;

Con delibera di G.C. n. 51 del 07/04/2016 sono stati individuati gli edifici comunali esclusi dalla TARI ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. f) del Regolamento Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario e tariffe per la determinazione della copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2019 e agevolazioni anno 2019 categoria 24 utenze non domestiche;

Lì, 22 dicembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Amedeo Bordignon

